



AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 70
E 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI, PER L’INTERVENTO
DENOMINATO “DPCM 14/07/2016 art. 3 comma 4 denominato *“sistemazione
idraulica del fiume Tronto. Tratto dalla SS16 alla foce. Ripristino difesa spondale”*
(Progettazione PFTE ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione con Opzioni di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in
fase di Esecuzione e assistenza al collaudo).**

CUP: C12B22000790001

**Soggetto Attuatore: CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI ALLA DERIVAZIONE DI
ACQUA PUBBLICA – GENIO CIVILE DI TERAMO – DPE014**

Disciplinare di gara

Sommario

1. PREMESSE	4
2. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
2.1 Piattaforma telematica di negoziazione	4
2.2 Dotazioni tecniche	6
2.3 Identificazione	7
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
3.1 Documenti di gara	7
3.2 Chiarimenti	9
3.3 Comunicazioni	9
4. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	9
5. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI	12
5.1 Progettazione PFTE e PE, relazione Geologica e CSP	12
5.2 Opzioni Direttore Lavori e CSE	12
5.3 Revisione dei prezzi	13
6. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	13
6.1 Durata	13
6.2 Modifica del contratto in corso di esecuzione	13
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
8. REQUISITI GENERALI	15
8.1 Self-cleaning	16
9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	17
9.1 Requisiti di idoneità professionale	17

9.2	Requisiti di Capacità economica e finanziaria	19
9.3	Requisiti di Capacità tecnica e professionale.....	19
9.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	20
9.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	22
10.	AVVALIMENTO.....	22
11.	SUBAPPALTO.....	24
12.	CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	24
13.	GARANZIA PROVVISORIA.....	25
14.	SOPRALLUOGO.....	27
15.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	27
16.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	28
17.	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	29
18.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	30
19.	CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
19.1	Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	33
19.2	Documento di Gara Unico Europeo.....	35
19.3	Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14.....	36
19.4	Documentazione in caso di avvalimento.....	37
19.5	Dichiarazioni integrative per i soggetti associati	37
	o (Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale).....	39
20.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	40
21.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	42
22.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	42

23.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	43
23.1	Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica	43
23.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Tecnica.....	50
23.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta	53
23.4	Metodo per il calcolo dei punteggi totali	53
24.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	54
25.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	54
26.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	55
27.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	56
28.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	56
29.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	57
30.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	59
31.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	59
32.	ACCESSO AGLI ATTI.....	60
33.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	60
34.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	60

1. PREMESSE

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura, indetta dall'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (di seguito anche "*AreaCom*") per l'affidamento del servizio di architettura ed ingegneria per la redazione del **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), Progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), denominato "sistemazione idraulica del fiume Tronto. Tratto dalla SS16 alla foce. Ripristino difesa spondale" (Progettazione PFTE ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con Opzioni di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione e assistenza al collaudo)**, con opzione per l'incarico di *Direzione Lavori (DL)* e *Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)*. L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dagli artt. 70 e 71 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici (di seguito anche "*Codice*"), da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1, 2 e 4, del Codice.

In conformità a quanto previsto dall'art. 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma "Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo – G.I.A.D.A" (d'ora in poi anche "*Piattaforma*"), accessibile all'indirizzo <https://giada.areacom.eu/portale/> (d'ora in poi anche "*Sito*"). Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nei Manuali scaricabili nell'apposita sezione raggiungibile al sito <https://www.aric.it/manualistica-giada>

L'Agenzia, in qualità di Stazione Appaltante, è responsabile della pubblicazione e della successiva aggiudicazione della procedura in oggetto, espletata a favore del DPE014 di Amministrazione Committente.

L'Amministrazione Contraente, responsabile della sottoscrizione del Contratto con l'Operatore Economico Aggiudicatario della procedura, è il DPE014.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Abruzzo (codice NUTS ITF12)

Il Responsabile del Progetto, nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice, è l'Ing. Flaviano Croce

In conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l'ing. Francesco Valentini, Funzionario AreaCom.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito anche "*Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature*"), del d.lgs. n. 82/2005 recante "Codice dell'amministrazione digitale" (di seguito anche "*CAD*") e delle Linee Guida AgID, approvate con Determinazione n. 137/2023, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma medesima.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme a quanto previsto nei Manuali.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della stessa e la proroga dei termini per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della Stazione Appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono **in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo della Piattaforma di Gestione Integrata degli Acquisti Dematerializzata della Regione Abruzzo (G.I.A.D.A)**, accessibile all'indirizzo <https://www.aric.it/piattaforma-eprocurement-giada>, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della

casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo della Piattaforma di Gestione Integrata degli Acquisti Dematerializzata della Regione Abruzzo (G.I.A.D.A.).

In ogni caso è indispensabile:

- **disporre almeno di un personal computer** conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- **disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale** (SPID) di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- **avere un domicilio digitale** presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni;
- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o

multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'Operatore Economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate attraverso il servizio di supporto telefonico che è attivo nelle giornate dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-13:00 e 14:00-18:00 alle 18:00 e raggiungibile al seguente **numero 0861-7710177**. Le segnalazioni possono anche essere inviate tramite e-mail all'**indirizzo di posta elettronica supporto.giada@areacom.eu**.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 1 del Codice, comprende:

- Disciplinare di gara;
- Allegato A - Schema di domanda di partecipazione;
- Allegato B – Patto di Integrità
- Allegato C – Schema di Contratto
- Allegato D – Modello di Offerta Economica;
- Allegato E – Schema attestazione pagamento bollo;
- Allegato F – Schema pari opportunità, di genere e inclusione;
- Allegato G01_Corrisp Progettazione e CSP;
- Allegato G02_Corrisp DL e CSE
- Allegato H –DIP;
- Allegato I –Capitolato informativo;
- Allegato L – Capitolato Speciale di Appalto
- Allegato M – Modulo trattamento dati
- Allegato N - Schema dichiarazione utilizzo sistemi di AI

- Det. N99 approvazione DIP

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, al seguente link:

<https://giada.areacom.eu/portale/index.php/bandi>.

3.2 Chiarimenti

È possibile formulare richieste di chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro i termini riportati in Piattaforma, in via telematica, attraverso apposita funzionalità disponibile in Piattaforma, denominata "*Chiarimenti*".

Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme a quanto previsto nel presente paragrafo.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni** per le procedure il cui termine è ridotto) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione della Piattaforma denominata "*Avvisi*" concernente la procedura in oggetto.

Si invitano gli Operatori Economici a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

3.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "*Comunicazioni*".

È onere esclusivo dell'Operatore Economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'Operatore Economico elegge domicilio digitale per la partecipazione alla presente iniziativa di gara presso la PEC indicata in Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

La procedura ha ad oggetto, tramite il ricorso ad una Procedura Aperta, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, per l'affidamento del servizio di architettura ed ingegneria per la redazione del **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)**, **Progetto esecutivo** e per il **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) con Opzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)**, **Direzione dei Lavori (DL)** per l'intervento "**sistemazione idraulica del fiume Tronto. Tratto dalla SS16 alla foce.**

Ripristino difesa spondale"

L'obiettivo principale assunto alla base della presente procedura è quello di procedere in tempi brevissimi, e nel rispetto dei più alti standard qualitativi, alla individuazione dell'Operatore Economico per svolgere il servizio oggetto dell'appalto.

Più segnatamente, l'appalto ha ad oggetto:

- L'affidamento del Servizio di architettura ed ingegneria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), Progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) con Opzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), Direzione dei Lavori (DL) per l'intervento "riduzione rischio idraulico, tutela e recupero ecosistema fluviale tratto fociale - bacino idrografico del Vomano"

Le disposizioni contenute nel presente documento e nel Documento di Indirizzo alla Progettazione costituiscono livelli prestazionali minimi, sulla base dei quali possono essere formulate proposte migliorative che verranno valutate in sede di offerta tecnica. L'affidatario ha l'obbligo di eseguire e ottemperare a tutte le proposte migliorative presentate in sede di gara, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del DPE014

L'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo.

L'appalto è finanziato con Decreto Ministeriale n 390 del 11/11/2024.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto, la suddivisione in lotti funzionali, non risulterebbe ai sensi dell'art. 58, né tecnicamente conveniente (in quanto la complessità della gestione e del coordinamento delle singole prestazioni crescerebbe considerevolmente nel caso di più contraenti), né economicamente conveniente (in considerazione delle potenziali economie di scala), dovendo quindi necessariamente rimanere l'espletamento delle prestazioni in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà rispondere globalmente, garantendo un'offerta omogenea e completa ed un opportuno governo unico degli standard di qualità dei servizi da rendersi.

Il ricorso alla suddivisione in lotti potrebbe di contro rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, in quanto l'esigenza di coordinare diversi operatori economici per i singoli lotti può rischiare di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto, contravvenendo al principio del risultato stabilito all'art. 1, Codice.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) associato alla procedura in oggetto è CUP: **C12B22000790001**. L'appalto presenta il seguente quadro economico: L'importo contrattuale dell'appalto per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), Progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) 311.334,44 €, con opzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), Direzione dei Lavori 196.489,59 €, per un totale di € 507.824,03 (cinquecentosettemilaottocentoventiquattro/03), oltre IVA e oneri previdenziali e assistenziali di legge se dovuti, ripartito come di seguito specificato:

Ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis del Codice, come introdotto dal D.lgs. n. 209/2024 (Correttivo), si precisa che:

PER LA PROGETTAZIONE PFTE, PE, CSP, RELAZIONE GEOLOGICA

- l'importo non soggetto a ribasso (quota fissa pari al 65%) è pari a € 202.367,39 oltre IVA, oneri assistenziali e previdenziali; ai sensi dell'art. 108, comma 5 del Codice, tale quota assume la forma di prezzo fisso;
- l'importo soggetto a ribasso (quota pari al 35%) è pari a 108.967,05 oltre IVA, oneri assistenziali e previdenziali.

PER L'OPZIONE DIREZIONE DEI LAVORI E CSE

- l'importo non soggetto a ribasso (quota fissa pari al 65%) è pari a € 127.718,23 oltre IVA, oneri assistenziali e previdenziali; ai sensi dell'art. 108, comma 5 del Codice, tale quota assume la forma di prezzo fisso;
- l'importo soggetto a ribasso (quota pari al 35%) è pari a 68.771,36 oltre IVA, oneri assistenziali e previdenziali.

L'importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, come dianzi evidenziato, è pari a € 0,00 (euro zero,00). Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. I costi della manodopera, riferiti alle sole prestazioni intellettuali, sono pari a € 0,00 (zero/00), ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice.

Ai sensi della L. n. 49/2023, i compensi relativi ai servizi di architettura e ingegneria sono stati calcolati con riferimento al D.M. 17 giugno 2016, come meglio appresso indicato, e nel rispetto dei parametri minimi sull'equo compenso delle prestazioni professionali, nonché dell'Allegato I.13 del Codice. I compensi per l'attività di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dal concorrente in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili. L'importo dei servizi tecnici di cui sopra è comprensivo delle spese e degli oneri accessori.

Si precisa che il ribasso percentuale offerto è applicato alla sola quota soggetta a ribasso (35% ai sensi dell'art 14 D.LGS 209/24 sia della Progettazione PFTE, PE, CSP, RELAZIONE GEOLOGICA che alla OPZIONE DL, CSE) del compenso professionale per i servizi di architettura e ingegneria, così come presente nell'allegato D, Modello Offerta Economica.

Per quanto attiene le prestazioni inerenti ai lavori, gli stessi sono classificati come di seguito specificato (categorie e classifiche):

A) Categoria Progetto di Fattibilità Tecnica Economica

Categoria d'opera	Codice ID Opere	Importo opera	Grado di complessità (G)
Idraulica	D.02	4.200.000,00	0,45
Strutture	S.05	1.000.000,00	1,05

5. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

5.1 Progettazione PFTE e PE, relazione Geologica e CSP

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	182.082,75 €
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)	42.951,80 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	86.299,89 €
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)	311.334,44 €
di cui Spese	56.934,70 €

5.2 Opzioni Direttore Lavori e CSE

Costi progettazione: per l'affidamento del servizio di architettura ed ingegneria per la redazione Progetto di

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi
ESECUZIONE DEI LAVORI	196.489,59 €
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)	196.489,59 €
di cui Spese	35.932,62 €

Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), Progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) con opzione per il coordinatore in fase di esecuzione (CSE) e Direzione dei Lavori per l'intervento Intervento sistemazione idraulica del fiume Tronto. Tratto dalla SS16 alla foce. Ripristino difesa spondale: € 507.824,03 euro oltre cassa previdenziale e iva di legge di cui 311.334,44 per progettazione PFTE e PE con relazione Geologica e CSP e 196.489,59 € opzionabili per la Direzione dei Lavori e il CSE

L'importo dei servizi di architettura e ingegneria, come determinato in seguito all'offerta presentata in sede di gara, resta pertanto fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sul valore.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

5.3 Revisione dei prezzi

Per la sola prestazione di progettazione, attesa la natura non duratura della prestazione, non è prevista la revisione dei prezzi. Per le sole prestazioni opzionali di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), trattandosi di prestazioni di durata, è prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, della componente delle spese e degli oneri accessori superiore al 5% dell'importo complessivo della componente. I prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire, utilizzando gli indici ISTAT FOI o altri indici di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice e all'Allegato II.2-bis

6. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

6.1 Durata

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento si prevedono i seguenti **termini massimi**:

- **Redazione PFTE e CSP 75 giorni**, decorrenti dal verbale di avvio del servizio;
- Redazione Progettazione e CSP esecutiva 45 giorni, decorrenti dal verbale di conclusione conferenza dei servizi
- **Direzione Lavori e CSE** opzionabili, in base alla durata dei lavori

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista nello Schema di Contratto.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 6 e dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare il servizio in via d'urgenza dopo la verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura.

6.2 Modifica del contratto in corso di esecuzione

Non sono previste opzioni, rinnovo o proroga.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) c) e d) e dell'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera c), è tenuto ad indicare, in sede di partecipazione, i consorziati per i quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerrente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d) sempre che l'Operatore Economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera d) del Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

L'Operatore Economico che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara/ al medesimo lotto:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla partecipazione né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali eventualmente derivanti dall'aggiudicazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli Operatori Economici che partecipano alla gara in forma singola o aggregata, già in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione in misura integrale, possono raggruppare ulteriori imprese qualificate, ai sensi dell'articolo 68, comma 12 del Codice a condizione che queste ultime:

- non contribuiscano utilmente al possesso dei requisiti richiesti alla Stazione Appaltante; siano in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lettera a) del Codice;
- si impegnino ad associarsi come cooptati con l'Operatore Economico, ma non si configurino come tali, non sottoscrivano l'offerta, non assumano quote di partecipazione e non presentino garanzie;
- presentino un proprio DGUE e un proprio modello di dichiarazione integrative, nei limiti di quanto di loro pertinenza.

8. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 dovrà essere accertata previo contraddittorio.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli Operatori Economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che

non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli Operatori Economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti generali è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito anche "FVOE"), operativo presso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità, in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022.

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8.1 Self-cleaning

Al ricorrere di fattispecie rilevanti ai sensi degli articoli 94, ad eccezione del comma 6, e dell'art. 95, ad eccezione del comma 2, l'Operatore Economico può fornire prova di aver adottato **misure di self-cleaning** idonee a dimostrare la sua affidabilità ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto e consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli Operatori Economici sono valutate da parte della Stazione Appaltante considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la Stazione Appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso; in caso alternativo, ne comunica le ragioni dell'esclusione.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi sottoparagrafi, entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito anche "FVOE"), operativo presso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità, in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022.

9.1 *Requisiti di idoneità professionale*

Gli Operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione, per servizi di architettura e ingegneria inerenti a quelle oggetto di gara, agli Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali dello Stato di residenza in conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del Codice e degli articoli da 34 a 39 dell'Allegato II.12 al Codice.

L'Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, è richiesto di dichiarare di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

La comprova del requisito è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli Operatori in altri Stati Membri caricheranno nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili

La comprova del requisito è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli Operatori in altri Stati Membri caricheranno nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.



AGENZIA REGIONALE
DELL'ABRUZZO PER
LA COMMITTENZA

DISCIPLINA

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA AI SEI
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E ING.
"DPCM 14/07/2016 art. 3 comma 4 denominato "sistemazic
Ripristino difesa spondale" (Progettazione PFTE ed esecutiva
Opzioni di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione e assistenza al collaudo).

EdilBuild.it
Il portale dell'edilizia e degli appalti

9.2 Requisiti di Capacità economica e finanziaria

- b) requisiti di capacità economica e finanziaria per i servizi di architettura e ingegneria: fatturato globale almeno pari a complessivi € 507.824,03 per servizi di ingegneria e di architettura (Riferito a uno o più dei seguenti servizi PFTE, PD, PE, DL CSP, CSE) relativo ai migliori tre degli ultimi cinque anni disponibili antecedenti alla data di pubblicazione del bando.

L'importo richiesto pari alla base d'asta trova giustificazione nella necessità di garantire un elevato livello di specializzazione nell'esecuzione del presente appalto derivante dalla complessità di dover elaborare una documentazione progettuale che dia evidenza delle soluzioni adottate per garantire l'esecuzione lavori di demolizione, nuova costruzione e ristrutturazione.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti da trasmettere all'interno della Busta amministrativa:

- per la società di capitali mediante bilanci, estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

9.3 Requisiti di Capacità tecnica e professionale

- c) requisiti di capacità tecnica e professionale per i servizi di architettura e ingegneria: almeno due contratti (conclusi o in corso di svolgimento) relativi a servizi di ingegneria e di architettura (Riferito a uno o più dei seguenti servizi PFTE, PD, PE, DL) **espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti alla data di pubblicazione del bando per le seguenti categorie:

- D.02 - Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani;
- S.05 - Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

La comprova del requisito è fornita mediante da trasmettere all'interno della Busta amministrativa:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del

periodo di esecuzione:

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

9.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nell'ipotesi di partecipazione nelle modalità di cui all' art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice, gli Operatori Economici devono possedere i requisiti di partecipazione previsti nel presente Disciplinare nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di Imprese aderenti al Contratto di rete – salvo l'ipotesi di rete soggetto qualificata SOA in quanto equiparata per la qualificazione di lavori al consorzio stabile ai sensi dell'articolo 68, comma 20 del Codice -, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota

maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice devono essere posseduti da ciascuno degli Operatori Economici parte del raggruppamento / consorzio / aggregazione di Rete /GEIE.

Il requisito di idoneità di cui al paragrafo 9.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle Imprese raggruppate/ Raggruppane, Consorziante/ Consorziande o GEIE, *oppure*
- sia dalle consorziate indicate come esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti, *oppure*
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di idoneità di cui al paragrafo 9.1 lett. a) deve essere posseduto dai professionisti incaricati ai sensi dell'articolo 68, comma 11, complessivamente dal raggruppamento / consorzio.

Il requisito di capacità economica finanziaria di cui al paragrafo 9.2 lett. b) deve essere soddisfatto, ai sensi dell'articolo 68, comma 11, complessivamente dal raggruppamento / consorzio, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a realizzare nell'ambito della procedura.

I requisiti di capacità tecnica professionale di cui al paragrafo 9.3 lett. c) deve essere soddisfatto, ai sensi dell'articolo 68, comma 11, complessivamente dal raggruppamento / consorzio, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a realizzare nell'ambito della procedura.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.



AGENZIA REGIONALE
DELL'ABRUZZO PER
LA COMMITTENZA

DISCIPLINA

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA AI SEI
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E ING.
"DPCM 14/07/2016 art. 3 comma 4 denominato "sistemazic
Ripristino difesa spondale" (Progettazione PFTE ed esecutiva
Opzioni di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione e assistenza al collaudo).

EdilBuild.it
Il portale dell'edilizia e degli appalti

9.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Nell'ipotesi di partecipazione nelle modalità di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, nonché nell'ipotesi di partecipazione di reti-soggetto gli Operatori Economici devono possedere i requisiti di partecipazione previsti nel presente Disciplina nei termini di seguito indicati.

I requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice devono essere posseduti:

- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) da ciascuno degli Operatori Economici parte del consorzio,
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d) sia dalle consorziate esecutrici che delle consorziate che prestano i requisiti.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice ai fini di decidere sull'esclusione.

I requisiti di idoneità di cui al paragrafo 9.1 lett. a) devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità economico e finanziaria di cui al punto 9.2 lett. b) deve essere posseduto e dichiarato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67 e 100 comma 2:

- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co.2, lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio;
- nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, co.2., lett. d) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici e non.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

I requisiti di capacità tecnica professionale di cui al paragrafo 9.3 lett. c) devono essere posseduti complessivamente dai professionisti indicati.

10. AVVALIMENTO

L'Operatore Economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta. **Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e di idoneità di cui al paragrafo 9.1.**

L'Operatore Economico può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 9.1 lett b) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. In particolare, devono

essere specificate le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione dell'Operatore Economico e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara/ lotto partecipino sia l'ausiliario che l'Operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, **pena l'esclusione di entrambi i soggetti**, ai sensi dell'articolo 104, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 dello stesso è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. **L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.**

L'Operatore Economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In particolare, l'Ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti al paragrafo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale previsti al paragrafo 9;
- c) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'impegno verso l'Operatore Economico e verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente l'O.E.

L'Operatore Economico allega nella Busta A – Busta amministrativa il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, l'Operatore Economico sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente l'Operatore produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per

consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del Codice. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione dalla gara**.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'**esclusione** dell'Operatore Economico.

11.SUBAPPALTO

Il concorrente indica nei documenti di gara le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ragione dell'esigenza di garantire l'unitarietà del progetto e la continuità dell'attività di progettazione e ammesso il subappalto esclusivamente delle prestazioni relative alla relazione archeologica, ai rilievi, alla relazione geologica e alle relative indagini.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per l'esecuzione delle prestazioni, deve essere qualificato per i servizi che intende assumere. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Il pagamento dei subappaltatori avverrà ai sensi di quanto previsto all'art. 119 comma 11 del D.lgs 36/2023 che recita

"..la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;*
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore*
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente."*

12 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Operatore Economico si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% per cento di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a

- a. garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con

disabilità o svantaggiate.

Gli Operatori Economici partecipanti devono indicare in fase di gara nella Busta C – Offerta Economica le modalità con le quali intende adempiere a tali impegni, inserendo il modello di cui all' Allegato F – Pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa” correttamente compilato.

La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

12.GARANZIA PROVVISORIA

L'Offerta deve essere corredata, a **pena esclusione**, da **una garanzia provvisoria**, ai sensi dall'art. 106, comma 1 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base d'asta come indicato al precedente paragrafo 4 del presente Disciplinare per la sola parte relativi ai servizi volti all'esecuzione delle Opere (DL e CSE).

Ai fini della definizione dell'importo della garanzia, si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice come di seguito indicato:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 1. per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 2. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: SA8000, UNI ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 1. per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 2. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle suddette riduzioni, l'Operatore Economico dichiara in fase di partecipazione, nella

compilazione del DGUE, il possesso delle certificazioni e inserisce nella Busta A – Documentazione Amministrativa, copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 13 del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell'Operatore Economico, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Banca Popolare di Bari S.p.A. filiale di Tortoreto (TE) (Tesoreria) IBAN IT42F0542404297000050013249

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'Operatore Economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

- d) avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art.106, comma 5 del Codice, per il numero di giorni eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'Operatore Economico potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13.SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo.

14.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Gli Operatori Economici concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n, 598 del 30 dicembre 2024, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta nella Busta A – Documentazione Amministrativa.

Al fine di agevolare gli Operatori Economici concorrenti, si riportano di seguito le modalità di presentazione della documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, da inserire nella Busta A:

- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale

rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri dell'Operatore Economico;

- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di Operatore Economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri dell'Operatore Economico.

Per ulteriori indicazioni sulle modalità di pagamento del contributo, si rimanda al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria o designata tale, e dal Consorzio di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65, comma 2 del Codice.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'Operatore Economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è **escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e tutta la documentazione richiesta devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma G.I.A.D.A., secondo le modalità esplicitate nei Manuali, entro i termini perentori ivi riportati pena l'irricevibilità.

Ad avvenuta scadenza del sopradDETTO termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente. Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 33, comma 8, lett. b), del d.lgs. 36/2023.

È ammessa la presentazione di un'offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti in Piattaforma più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell'O.E. stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

L'offerta e tutta la documentazione richiesta devono essere **sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale dell'Operatore Economico o da persona con comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata allegata in Piattaforma. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutte le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli artt. 18, 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo

n. 82/05. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di richiedere all'Operatore Economico, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

L'Operatore Economico che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta A, si applica l'art. 101 del Codice.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'Appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

16. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e tutta la documentazione richiesta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della Piattaforma relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

- Busta A – Documentazione Amministrativa;
- Busta B – Offerta Tecnica
- Busta C – Offerta Economica.

La Piattaforma consente all'Operatore Economico di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio dell'Operatore Economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Si invitano pertanto gli Operatori Economici concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.

Tutti i file relativi alla documentazione potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb. **L'Operatore Economico dovrà verificare in Piattaforma, il formato consentito per il caricamento dei documenti.** Per la presentazione dell'offerta è necessario rispettare i seguenti formati PDF, P7m Zip, 7.Zip, rar. **Non sarà quindi possibile procedere al caricamento dell'offerta in Piattaforma se non attraverso uno dei formati indicati.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico;
- con la trasmissione dell'offerta, l'Operatore Economico accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola l'Operatore Economico per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata. La Piattaforma consente all'Operatore di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia dell'Operatore Economico alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'articolo 101, comma 4, ove sussista un lasso di tempo utile tra la data di chiusura dei termini di partecipazione e il giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'Operatore Economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica. Non essendo attualmente prevista una funzionalità ad hoc in Piattaforma per consentire la rettifica dell'offerta, sarà cura del RUP comunicare modalità e tempi con cui procedere alla rettifica, fermo restando che la stessa non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione nonché della documentazione amministrativa presentata, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica e all'Offerta Tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. A titolo esemplificativo, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'Offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'Offerta.
- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte, conformemente al Bando-tipo ANAC 2/2026;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per gli Operatori Economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 del presente bando.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna all'Operatore Economico un congruo termine – non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove l'Operatore Economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine **perentorio a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** dell'Operatore Economico dalla procedura.

La Stazione Appaltante può richiedere sempre chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato

dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. Resta fermo che i chiarimenti resi all'Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico dovrà produrre e inserire nella Piattaforma, nella sezione denominata "Busta documentazione", la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione e Dichiarazioni Amministrative redatte sulla base del format di cui all'Allegato A al presente Disciplinare;
- eventuale procura;
- Copia della ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo;
- Copia ricevuta pagamento contributo ANAC;
- DGUE;
- garanzia provvisoria;
- documentazione in caso di avalimento;
- documentazione per i soggetti associati;
- Modulo trattamento dei dati
- Dichiarazione sull'eventuale utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale ai sensi del Reg. UE 2024/1689 e della L. n. 132/2025 (Allegato N);
- Per gli Operatori Economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- Documentazione a comprava dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'O.E. allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'Operatore Economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore

La Documentazione Amministrativa deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d'**esclusione** dalla partecipazione alla presente gara;

- c) comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'Impresa dalla partecipazione alle gare;
- d) comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

Ai sensi dell'articolo 101, comma 4, ove sussista un lasso di tempo utile tra la data di chiusura dei termini di partecipazione e il giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'Operatore Economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica.

18.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione, da inserire nell'apposita sezione nella Piattaforma, deve essere redatta conformemente al modello di cui all'Allegato A e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'Operatore Economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettera g) ed h) del Codice sono rese dall'Operatore Economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'Operatore Economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, l'Operatore Economico dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'Operatore Economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'Operatore Economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'Operatore Economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, l'Operatore Economico fornisce i dati identificativi ed il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1, quest'ultima e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica,

ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta **imposta del valore di € 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
- A comprova del pagamento, l'Operatore Economico allega la **ricevuta di pagamento elettronico**
 - ovvero del bonifico bancario.
 - In alternativa l'Operatore Economico può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire

il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente **copia del contrassegno** in formato.pdf. L'Operatore Economico si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

- Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, art. 82.

18.2 Documento di Gara Unico Europeo

Ai sensi dell'articolo 91, commi 1, lett. b), 3 e 4 del Codice, la compilazione del DGUE è richiesta per dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Libro II, dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 e, ove previsti, di cui all'articolo 103 nonché l'osservanza delle ulteriori specifiche prescrizioni previste di cui al presente Disciplinare.

L'Operatore Economico compila il modello di DGUE in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

L'Operatore rende tutte le informazioni richieste relative alla specifica procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

In questa sezione, l'Operatore:

- dichiara, ai sensi dell'articolo 91, comma 4 del Codice, nel caso di partecipazione nelle forme giuridiche previste dagli articoli 65 e 66, la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate (Sezione A e B);
- rende eventuali informazioni concernenti l'avvalimento e il relativo affidamento delle capacità di altri soggetti nel soddisfare i criteri di selezione della parte IV e V, ai sensi dell'art. 89 del Codice (Sezione C);
- rende eventuali informazioni concernenti il subappalto e i relativi subappaltatori ai sensi dell'art. 105 del Codice (Sezione D). Occorre qui specificare l'eventuale volontà, da parte dell'Operatore Economico di dedicare una soglia diversa rispetto a quella minima prevista per le piccole e medie imprese.

Parte III – Motivi di esclusione

In questa sezione, l'Operatore:

- dichiara le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- dichiara, gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- dichiara tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte IV – Criteri di selezione

L'Operatore dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «X» ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito di idoneità professionale previsto dal presente Disciplinare;
- b. *(eventuale)* la sezione B per dichiarare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria previsto dal presente Disciplinare;
- c. *(eventuale)* la sezione C per dichiarare il possesso del requisito di capacità tecnica previsto dal presente Disciplinare;
- d. *(eventuale)* la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità previsto dal presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il DGUE deve essere compilato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

18.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14

L'Operatore Economico dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

L'Operatore Economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

18.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'Operatore indica la denominazione dell'Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione del DGUE secondo le dichiarazioni sostitutive rese disponibili.

L'Operatore, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. Il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. il contratto di avvalimento, anche misto, con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell'Operatore Economico che concorre, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Si specifica che nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica;
3. una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 12 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. Il contratto di avvalimento premiale.

18.5 Dichiarazioni integrative per i soggetti associati

Per i Raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i Consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta dalle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati.

Per i Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun Operatore Economico attestante:
 - l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indicano, del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di RTI costituendo:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun Operatore Economico aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale O.E., in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - (Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

oppure

- di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
- **(Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning)** di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

oppure

- di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning indicandone i motivi e l'impegno ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
- **(Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale)**

gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;

- (Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice) Gli estremi del provvedimento di sottoposizione a sequestro o confisca e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario;
- **(solo per i consorzi stabili)** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse

(singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

oppure

- di partecipare in più di una forma inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

oppure

- di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, ad altro concorrente, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

L'Operatore Economico dichiara, alternativamente:

- che nella predisposizione dell'offerta non si è avvalso di sistemi di Intelligenza Artificiale;

oppure

- che si è avvalso dei seguenti sistemi di IA per lo svolgimento di attività meramente strumentali e di supporto, assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679; D.lgs. n. 196/2003).

L'Operatore Economico dichiara altresì

- che, in caso di aggiudicazione, l'eventuale utilizzo dei sistemi di IA durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto delle medesime condizioni.

19.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa presentata possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara:

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni**, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni naturali e consecutivi. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta

20. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nella sezione denominata “*Caricamento Lotti/Prodotti*” presente in Piattaforma, l'Operatore Economico inserisce nella busta “*Offerta tecnica*” la documentazione relativa all'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 16.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- Relazione Tecnica dei criteri;
- Due tavole grafiche formato A0;
- in caso di avvalimento premiale, **Contratto di avvalimento**;
- eventuale Dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. L'Operatore Economico a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali;

La Relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 23.1, le modalità proposte per lo svolgimento del lavoro.

La Relazione deve essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min. 1,2), della lunghezza massima di 40 (quaranta) pagine solo fronte e più precisamente di 40 (quaranta) facciate. Nel conteggio delle 40 (quaranta) facciate, non verranno computati la copertina e l'indice e sono escluse le schede tecniche.

Le due tavole grafiche formato A0 devono contenere, piante, sezioni, schemi distributivi e inserimenti fotorealistici; **l'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.**

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta

21. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione denominata “*Caricamento Lotti/Prodotti*” presente in Piattaforma, l'Operatore Economico inserisce “per ogni singolo lotto”, le informazioni relative all'offerta economica nonché ogni eventuale ulteriore documentazione di cui al presente Disciplinare.

L'Operatore Economico deve indicare in Piattaforma, **a pena di esclusione**, i seguenti valori di offerta:

- nel campo “**Sconto**” lo **sconto** % unico **offerto** applicato alla sola quota soggetta a ribasso pari al 35% dell'importo a base di gara ai sensi dell'art.41, comma 15-bis del Codice; La Piattaforma calcolerà automaticamente: il “*Ribasso complessivo offerto*”, equivalente alla differenza tra valore a base d'asta del Lotto e valore complessivo offerto per Lotto.

- allegare debitamente compilato e sottoscritto il “**Modello di Offerta Economica**” di cui all’**Allegato D**, sottoscritto nelle modalità di cui al precedente paragrafo.
- allegare debitamente compilato e sottoscritto il “**Modello Parità generazionali, di genere e di inclusione**” di cui all’**Allegato F**, sottoscritto nelle modalità di cui al precedente paragrafo.

Dopo aver compilato le informazioni richieste in Piattaforma è necessario convalidarle facendo click sul comando “Verifica Informazioni”.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di discordanza fra l'importo complessivo offerto indicato in Piattaforma e quello risultante dalla compilazione del Modello Offerta Allegato, sarà ritenuto valido il valore indicato nel Modello Offerta.

Ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al paragrafo 10, l'Operatore Economico allega all'offerta economica il modello di cui all'Allegato - “Pari opportunità generazioni, di genere e di inclusione lavorativa” in cui indica le modalità con le quali intende adempiere a tali impegni.

22.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo oppure sulla base dell'elemento prezzo o del costo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del d.lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
PUNTEGGIO TECNICO (P_t)	80
PUNTEGGIO ECONOMICO (P_e)	20
TOTALE (P_{TOT})	100

22.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

Il punteggio tecnico verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi in conformità con quanto previsto all'articolo 108, commi 4, 6 e 7 del Codice.

Nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio” vengono indicati:

- con la lettera T i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;
- con la lettera Q i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- con la lettera D i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione

dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice, secondo i seguenti indicatori (ove applicabili e richiamati nella griglia dei parametri di valutazione):

1. Efficacia: capacità della proposta di conseguire i risultati attesi;
2. Adeguatezza: rispondenza delle proposte rispetto al contesto in cui le stesse si applicano;
3. Concretezza: presenza nell'offerta di elementi che possano essere effettivamente applicati e che possano apportare reali benefici all'esecuzione dei lavori;
4. Accuratezza: intesa come garanzia di precisione nell'esecuzione dei lavori;
5. Completezza dei dati: tutti i dati e/o attività devono essere registrati senza necessità di dover ricostruire a posteriori la storia;
6. Completezza e precisione: identificare in modo univoco un dato. La completezza richiede che ogni singola annotazione riportata nel documento sia firmata rendendo così possibile l'attribuzione a singoli operatori intervenuti nell'attività eseguita: identità degli autori con loro denominazione chiaramente leggibile, firma o sigla;
7. Contestualità delle annotazioni: la registrazione deve essere contestuale e/o comunque tempestiva rispetto alla effettuazione delle attività;
8. Correttezza formale: il documento non deve arrecare abrasioni, correzioni improprie che non permettono di intravedere quanto si è voluto cancellare, adattamenti e completamenti tardivi.
9. Ordine cronologico di esposizione: un documento compilato correttamente deve raccogliere in ordine cronologico tutti i dati _____; tutte le prescrizioni ed ogni altra notizia ritenuta rilevante per _____;
10. Pertinenza: le informazioni riportate devono essere correlate con le esigenze informative definite da _____;
11. Rintracciabilità: la tracciabilità consiste nel tenere traccia di dati inerenti ad atti compiuti, decisioni adottate, fatti riscontrati; la rintracciabilità consiste nella possibilità di conoscere quanto accaduto anche a distanza di tempo ricostruendo le attività e risalendo agli esecutori. per rintracciabilità si intende quindi la possibilità di poter risalire a tutte le attività, agli esecutori, ai materiali ed ai documenti;
12. Veridicità: tutti i dati e gli eventi vanno annotati contestualmente al loro verificarsi o nell'immediata successione degli stessi. I dati e gli eventi devono essere veritieri e corrispondenti ai dati oggettivi rilevati e agli effettivi accadimenti come si sono verificati.

Criterio	Tot. Crit.	Sub-Criterio	Contenuti Valutati / Descrizione	D (Punt Max)	T (Punt Max)	Punteggio Max Totale
A. Servizi analoghi	12	A	<i>Il concorrente dovrà illustrare, mediante n. 3 tavole in formato A1, tre interventi ritenuti maggiormente rappresentativi della propria esperienza professionale e analoghi per tipologia e complessità all'oggetto dell'affidamento.</i> Le tavole dovranno descrivere sinteticamente i progetti selezionati, evidenziandone le principali caratteristiche tecniche, il contesto di intervento, il livello di progettazione svolto e il ruolo ricoperto dal concorrente.	12,00		12,00
B. Qualità metodologica della proposta progettuale	20	B1	<i>Approccio metodologico alla progettazione PFTE ed esecutiva, coerenza con obiettivi del DIP, completezza del processo progettuale.</i> Sarà valutata la qualità dell'impostazione metodologica proposta per lo sviluppo della progettazione di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva, con riferimento alla capacità di garantire un processo progettuale strutturato, coerente con il DIP e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.	6,00		6,00
		B2	<i>Qualità delle soluzioni progettuali per la riduzione del rischio idraulico e miglioramento del deflusso.</i> Sarà valutata la qualità delle soluzioni tecniche proposte per il miglioramento della sicurezza idraulica e della capacità di deflusso del corso d'acqua, con particolare riferimento alla coerenza con gli obiettivi dell'intervento.	5,00		5,00
		B3	<i>Integrazione paesaggistica, ambientale ed ecosistemica delle opere fluviali e valorizzazione dell'ecosistema.</i> Sarà valutata la qualità delle soluzioni progettuali proposte per l'integrazione delle opere nel contesto ambientale e paesaggistico, con riferimento alla valorizzazione dell'ecosistema fluviale	5,00		5,00

		B4	<i>Soluzioni tecniche per durabilità, manutenibilità, resilienza e riduzione dei costi di gestione delle opere.</i> Sarà valutata la capacità delle soluzioni progettuali di garantire durabilità nel tempo, facilità di manutenzione e riduzione dei costi di gestione dell'opera	4,00		4,00
C. Sostenibilità ambientale e gestione vincoli	20	C1	<i>Applicazione dei CAM e strategie di sostenibilità ambientale</i> Sarà valutata la metodologia proposta per l'applicazione dei CAM nella progettazione dell'opera. Saranno valutati: - le strategie progettuali per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'opera; - l'utilizzo di materiali sostenibili e tecniche a basso impatto ambientale; - la riduzione degli impatti ambientali durante le fasi di costruzione e gestione.	6,00		6,00
		C2	<i>Gestione degli impatti ambientali e procedure di valutazione ambientale.</i> Sarà valutata la metodologia proposta per l'analisi e la gestione degli impatti ambientali connessi alla realizzazione dell'intervento	5,00		5,00
		C3	<i>Gestione delle terre e rocce da scavo inerente l'area di intervento.</i> Sarà valutata la metodologia proposta per la gestione delle terre e rocce da scavo inerente l'area di intervento	5,00		5,00
		C4	<i>Gestione dei vincoli autorizzativi Sarà valutata la metodologia proposta per la gestione dei procedimenti autorizzativi.</i> Saranno valutati: - l'approccio alla gestione dei vincoli paesaggistici, ambientali e idraulici; - la predisposizione della documentazione per autorizzazioni e pareri degli enti competenti; - le strategie per facilitare e accelerare il procedimento autorizzativo	4,00		4,00

D. Organizzazione del servizio e struttura operativa	9	D1	<i>Organizzazione del gruppo di lavoro e integrazione tra discipline</i> Sarà valutata la qualità dell'organizzazione del gruppo di lavoro indicato nell'organigramma funzionale che dovrà contenere il nominativo del personale di cantiere, specificando ruoli, compiti e responsabilità, con particolare attenzione al sistema di relazioni interne ed esterne, nonché l'indicazione della presenza prevista da parte dell'Ufficio Direzione Lavori, con le seguenti indicazioni convenzionali: - 100% presenza giornaliera tempo pieno; - 50% presenza giornaliera non a tempopieno; - 25% presenza saltuaria <i>1 punto → se L'offerente si impegna, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di una Struttura di Project Management (SPM) dedicata, che dovrà assicurare in ogni fase dell'appalto un costante controllo per assicurare il conseguimento efficace degli obiettivi tecnici e temporali richiesti.</i>	7,00	7,00
		D2	<i>Clausole sociali premiali</i> Sarà valutata la qualità dell'organizzazione del gruppo di lavoro in rapporto alla prestazione per la promozione della parità di genere e dell'occupazione giovanile. <i>1 punto → presenza almeno 30% di personale femminile nel gruppo di lavoro</i> <i>1 punti → presenza almeno 20% di under 36 nel gruppo di lavoro</i>	2,00	2,00
E. Gestione BIM e innovazione	6	E1	<i>Metodologia BIM, gestione modelli informativi, interoperabilità IFC</i> Sarà valutata la metodologia proposta per l'utilizzo del BIM nella progettazione. Saranno valutati: - organizzazione dei modelli informativi; - livelli di sviluppo informativo (LOD); - interoperabilità e scambio dati.	3,00	3,00

		E2	<i>Uso di strumenti digitali per coordinamento e clash detection.</i> Sarà valutata la metodologia proposta per il coordinamento interdisciplinare dei modelli informativi BIM e per la gestione delle interferenze progettuali, finalizzata a garantire la coerenza e l'integrazione tra le diverse discipline coinvolte nella progettazione.	3,00		3,00
F. Sicurezza e cantierizzazione	6	F1	<i>Approccio alla sicurezza in fase di progettazione (CSP).</i> Sarà oggetto di valutazione l'approccio metodologico proposto per lo svolgimento delle attività di analisi e valutazione dei rischi e per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), con riferimento alle diverse fasi della progettazione. In particolare, verranno valutate la completezza e l'efficacia delle modalità di individuazione e analisi dei rischi, nonché la coerenza delle soluzioni organizzative e tecniche proposte ai fini della loro prevenzione e mitigazione.	2,00		2,00
		F2	<i>Gestione dei rischi interferenti e delle principali criticità di cantiere.</i> Sarà valutata la metodologia proposta per l'individuazione, analisi e gestione dei rischi interferenti e delle principali criticità connesse all'organizzazione del cantiere, con riferimento alle caratteristiche dell'intervento e del contesto territoriale in cui esso si inserisce. Costituirà elemento di specifico apprezzamento l'attenzione riservata alla gestione di contesti caratterizzati dalla possibile presenza di ordigni bellici inesplosi, con riferimento alle misure preventive e alle procedure operative ipotizzate.	4,00		4,00
H. Certificazioni e sistemi di gestione	7	H1	<i>UNI EN ISO 9001 Sistema di gestione qualità in corso di validità, con campo di applicazione riferito ai servizi di ingegneria, architettura o progettazione.</i> Il punteggio sarà così attribuito 1 punti se posseduta dal concorrente (mandataria in caso di RTP). 0 punti se non posseduta.		1,00	1,00

		H2	<i>Sistema di gestione informativa digitale (BIM)</i> Possesso di certificazione del sistema di gestione BIM conforme alla UNI/PdR 74:2019, oppure certificazione del sistema di gestione informativa secondo UNI EN ISO 19650 o equivalenti	1,00	1,00
		H3	<i>Certificazioni BIM delle figure professionali del gruppo di lavoro</i> Presenza nel gruppo di lavoro di figure professionali certificate ai sensi della UNI 11337-7 (o norma equivalente accreditata) per i ruoli BIM Manager, BIM Coordinator o BIM Specialist. 1 punto → presenza almeno 1 BIM Specialist certificato 2 punti → presenza BIM Specialist + BIM Coordinator certificati 3 punti → presenza di 2 o più BIM Specialist in diversi ambiti (MEP, Architettonico, Strutturale) + BIM Coordinator certificati	3,00	3,00
		H4	<i>Sistemi di gestione sicurezza e ambiente</i> Possesso di certificazioni di sistemi di gestione relativi alla sicurezza sul lavoro e/o alla gestione ambientale applicabili ai servizi di ingegneria e progettazione; 1 punto → certificazione ISO 45001 (Sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro) 1 punto → certificazione ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale)	2,00	2,00
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA				73,00	7,00
					80,00

22.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Tecnica

Il Punteggio Tecnico è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta in relazione ai singoli criteri di valutazione, effettuando le operazioni di seguito indicate.

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà sulla base del metodo aggregativo compensatore:

dove:

$Pt(a)$ = punteggio tecnico complessivo per l'offerta "a";

Wi = punteggio massimo attribuibile all'elemento "i";

$V(a)i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta "a" relativo all'elemento "i", variabile fra 0 e 1;

n = numero totale degli elementi.

$$Pt(a) = \sum_{i=1}^n (Wi * V(a)i)$$

In particolare:

- a ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q", è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della formula indicata nel relativo criterio/ sub- criterio di valutazione;
- a ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T", il relativo punteggio assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto;
- a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale ("D"), è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n.2 di attuazione del Codice recanti offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, secondo il metodo.

In relazione a ciascun criterio, ciascun componente della Commissione attribuirà un coefficiente calcolato mediante il "confronto a coppie", sulla base dei seguenti criteri di preferenza:

Criteri di preferenza	Coefficiente
Preferenza massima	6
Preferenza grande	5
Preferenza media	4
Preferenza piccola	3
Preferenza minima	2
Parità	1
nessuna preferenza	0

Successivamente la Commissione procede all'attribuzione di un coefficiente preliminare $V(a)_{pi}$, ottenuto dalla somma dei coefficienti precedentemente calcolati.

Nel caso le offerte pervenute siano inferiori a 3, in relazione a ciascun criterio, ciascun Commissario procede all'attribuzione di un coefficiente preliminare $V(a)_{pi}$ corrispondente alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun Commissario mediante l'utilizzazione della seguente scala di valutazione:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	0,81 a 1
Distinto	0,61 a 0,80
Buono	0,41 a 0,60
Sufficiente	0,21 a 0,40

Mediocre

0 a 0,20

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

In entrambe le ipotesi precedenti, per ogni elemento di valutazione, il coefficiente preliminare $V(a)_{pi}$ viene trasformato in coefficiente definitivo $V(a)_i$, attribuendo il valore 1 all'Operatore Economico che ha ottenuto il coefficiente preliminare più alto e proporzionando ad esso i coefficienti degli altri concorrenti, mediante la procedura di riparametrazione (*re-scaling*) di seguito indicata:

$$V(a)_{pi} > 0$$

$$V(a)_i = V(a)_{pi} / V_{(max)pi}$$

$$2. \quad V(a)_{pi} = 0$$

Dove:

$$V(a)_i = 0$$

$V(a)_{pi}$ = coefficiente ottenuto dall'impresa "a" per il criterio i-esimo prima della procedura di rescaling;

$V_{(max)pi}$ = coefficiente massimo ottenuto da una impresa concorrente per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V(a)_i$ = coefficiente ottenuto dall'impresa "a" per il criterio i-esimo dopo la procedura di rescaling.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun Operatore Economico ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta dell'Operatore Economico che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente (**SECONDO RESCALING**).

Si precisa che, sia con riferimento agli elementi quantitativi, sia con riferimento agli elementi qualitativi, i coefficienti $V(a)_i$ così determinati, nonché i punteggi tecnici attribuiti in relazione a ciascun elemento di valutazione, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:

- 21,23567 viene arrotondato a 21,24;
- 21,23467 viene arrotondato a 21,23.

22.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta

Economica

Il punteggio economico verrà calcolato secondo la seguente formula come disposto dal D.Lgs 36/2023 nell'allegato I.13 articolo 2-bis:

se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = \left(\frac{R_i}{R_{med}} \right)^\alpha * X$$

se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

Dove:

R_i = Ribasso offerto dall'operatore economico i -esimo;

PE_i = Punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i -esimo;

R_{med} = media dei ribassi offerti;

α = Coefficiente posto uguale a 0,1;

X = Punteggio massimo offerta economica 20 pt.

Si precisa che i punteggi economici vengono arrotondati alla seconda cifra decimale.

22.4 Metodo per il calcolo dei punteggi totali

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi di cui sopra, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi totali.

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (P_t) sommato al punteggio economico (P_e):

$$P_{TOT} = P_t + P_e$$

dove:

P_t = somma dei punti tecnici;

P_e = punteggio attribuito all'offerta economica.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio complessivo nessun Operatore Economico ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo

all'offerta dell'Operatore Economico che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente **(TERZO RESCALING)**

23.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata secondo le modalità ed i criteri previsti dalla delibera direttoriale n.41/2025.

La Commissione Giudicatrice, costituita dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è composta da un numero pari a n. 3 membri secondo il Regolamento vigente presso AREACOM.

In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli Operatori Economici concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale G.I.A.D.A.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

24.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute virtuali pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma G.I.A.D.A. e alle stesse potrà partecipare ogni Operatore Economico, collegandosi da remoto alla Piattaforma, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nei Manuali.

La prima seduta avrà luogo nel giorno e nell'orario comunicate tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 3 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa
- delle offerte tecniche
- delle offerte economiche

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto, procede per tutti gli Operatori Economici concorrenti prima alla valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e solo successivamente, per i soli O.E. aggiudicatari alla verifica della documentazione amministrativa.

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della Commissione di gara.

Si precisa che, non essendo possibile la gestione dell'inversione procedimentale mediante l'utilizzo della

piattaforma G.I.A.D.A., il RUP procederà all'apertura delle buste amministrative mediante l'apposita funzionalità in Piattaforma al mero fine di consentire lo sblocco delle successive buste in Piattaforma. In tale fase, il RUP non visionerà i documenti contenuti nella Busta A – Documentazione Amministrativa né procederà alla relativa fase istruttoria.

Al mero fine di consentire l'apertura delle buste tecniche ed economiche, il RUP invierà in Piattaforma una comunicazione di "Esito fase amministrative": si precisa, pertanto, che la comunicazione di "ammissione amministrativa" sarà esclusivamente finalizzata allo svolgimento dell'inversione procedimentale, fermo restando l'onere di controllo da parte del RUP della sussistenza in capo agli O.E. aggiudicatari del possesso dei requisiti di partecipazione.

25. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle Buste B - Offerte tecniche sono comunicate tramite Piattaforma agli Operatori Economici concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La Commissione Giudicatrice procede ad apertura delle offerte presentate in seduta pubblica virtuale.

In una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice procede all'esame delle offerte presentate dagli Operatori Economici concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al paragrafo 19 del presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati in Piattaforma.

La Commissione giudicatrice rende visibile agli Operatori Economici concorrenti, con le modalità di cui previste dal presente Disciplinare:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara degli Operatori Economici concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente l'apertura delle Buste C – Offerte Economiche ai soli Operatori Economici concorrenti ammessi alla successiva fase di valutazione.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle Buste B - Offerte economiche in seduta pubblica virtuale. La valutazione delle offerte economiche avviene secondo i criteri e le modalità descritte nel paragrafo 18 del presente Disciplinare, successivamente, la Commissione procede all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La Commissione giudicatrice rende visibile agli Operatori Economici concorrenti, con le modalità previste dal presente Disciplinare, i valori offerti e all'esito delle operazioni di cui sopra, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaiano anormalmente bassi.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

L'Operatore Economico allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede all'Operatore Economico la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'Operatore Economico offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

27. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione ai soli Operatori Economici aggiudicatari a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione di cui alla Documentazione Amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;
- d) Adottare il provvedimento di ammissione ed esclusione. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre all'Operatore Economico risultato primo anche il secondo in graduatoria, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalie delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

28. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dell'Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 4;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto in relazione alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'Operatore Economico aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La garanzia, intestata a favore di AREACOM e delle Amministrazioni Contraenti, si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del Contratto derivanti dall'esecuzione dell'intervento, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

L'operatore Economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione Appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'esecuzione dell'intervento, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 6.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'Operatore Economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 117, co.10, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve trasmettere copia autentica della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività; trattandosi di servizi di progettazione, la polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi (art. 14 del DM 12 marzo 2004, n. 123), per un massimale pari a € 1.000.000,00.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario trasmette, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contratto d'Appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'Appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.

30. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Appalto, l'Operatore Economico aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e/o dell'Amministrazione contraente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto l'Operatore Economico aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante www.Areacom.eu e/o dell'Amministrazione contraente.

31. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto degli artt. 35 e 36 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale richiesta deve essere eseguita esclusivamente a mezzo piattaforma.

32.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative ai rapporti tra l'Operatore Economico e AreaCom, in qualità di Stazione Appaltante, è competente in via esclusiva il Foro di **L'Aquila** rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Tutte le controversie derivanti dai rapporti tra l'Operatore Economico e l'Amministrazione Contraente sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di competenza dell'ambito territoriale in cui opera l'Amministrazione Contraente.

33.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti nello svolgimento della presente procedura sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi del Reg. Gen. sulla protezione dei dati R.U.E. 2016/679 e del Cod. Privacy D.Lgs. n. 196/2003 t.v., la Stazione Appaltante informa l'Operatore Economico aggiudicatario che i dati contenuti nel Contratto saranno trattati, anche per mezzo di strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività inerente al Contratto stesso e per l'assolvimento degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia. In esecuzione della normativa richiamata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Titolare del trattamento è l'AreaCom, nella figura del Direttore Generale. Ogni ulteriore informazione in merito al R.P.D. è disponibile sul rispettivo sito web istituzionale www.Areacom.eu